



# COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

ESEGUIBILE D'URGENZA ai sensi  
dell'art. 134 comma 4 - del Decreto  
Legislativo 18/8/2000 n. 267.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del 18-04-2016

**OGGETTO: ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2016 – CONFERMA.**

L'anno **duemilasedici** e questo dì **diciotto** del mese di **aprile** alle ore **17:25**, nella sala consiliare "S. Pertini" sita a Vecchiano, Via Barsuglia 209, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza pubblica ed in prima convocazione, in conseguenza di determinazioni prese dal SINDACO **Sig. LUNARDI GIANCARLO** previa la trasmissione degli inviti scritti come da referto di cui agli atti a termini di legge.

Nome	Presente / Assente
ANGORI MASSIMILIANO	P
BALDONI ANGELA	A
BARSOTTI LAURA	P
BIANCHI SERENA	P
BUSCEMI ALESSANDRA	A
CANARINI DANIELA	A
CAVALLETTI CARLO	A
CERRI MASSIMO	A
DEL ZOPPO LORENZO	P
LUNARDI GIANCARLO	P
MARIANETTI LEONIDO GIORGIO	A
MARIANETTI MASSIMO	P
MECIANI CRISTIANO	P
MEINI FEDERICO	P
SBRAGIA GLAUCO	A
SERMONTI BRUNO	P
FATTICIONI ENZO	P

Al momento dell'appello sono presenti 10 consiglieri e assenti 7

Partecipa **SPATARELLA Dott. FULVIO**, Segretario Comunale.

Il **Sig. LUNARDI GIANCARLO** nella sua veste di SINDACO assume la Presidenza, e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta previa designazione a **scrutatori** dei Consiglieri:

**BARSOTTI LAURA, BIANCHI SERENA, FATTICIONI ENZO**

Invita, quindi, il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sugli oggetti compresi nell'ordine del giorno della presente adunanza

IL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI VECCHIANO  
ALBO PRETORIO N° 546  
PUBBLICATO IL 3 MAG. 2016  
SCADENZA IL 18 MAG. 2016  
L'INCARICATO

Dato atto che, dopo l'appello, sono entrati:

- alle 17,27 il consigliere Cerri;
  - alle 17,45 il consigliere Marianetti Giorgio
- per cui i presenti salgono a 12 e restano assenti 5 consiglieri (Baldoni, Buscemi, Canarini, Cavalletti e Sbragia)

Assistono anche:

- la dott.ssa Dolinich e la dott.ssa Paolicchi in rappresentanza di SEPI
- le dirigenti del Comune di Vecchiano, dott.ssa Fiamma e dott.ssa Angeli;

Sentito il Sindaco che, dopo aver proposto di discutere congiuntamente i punti inseriti all'odg dal n. 3 al n. 5, in quanto costituiscono la "manovra finanziaria" propedeutica all'approvazione del bilancio di previsione 2016, presenta un **emendamento** alla delibera relativa all'approvazione dell'aliquota TASI 2016 inserendo ulteriori casi in cui si applica la TASI nella misura del 2,4 per mille. Spiega che tali casi sono stati previsti dalla normativa nazionale per cui il comune non può fare altro che adeguarsi

Udita la dott.ssa Dolinich che illustra le modifiche al regolamento I.U.C.;

Sentiti:

- gli interventi dei consiglieri Bianchi, Barsotti e Cerri;
- i chiarimenti forniti dalla dott.ssa Dolinich;

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi 669 e 671 dell'art. 1 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669;
- i commi 675 e 676 del medesimo art. 1 prevedono che la base imponibile della TASI e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), che l'aliquota di base della TASI e' pari all'uno per mille e che il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ;
- ai sensi del comma 677 del medesimo art. 1, il Comune può determinare le aliquote rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e

dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- l'art. 1, comma 679 della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) ha prorogato anche per l'esercizio 2015 la previsione del citato comma 677 della Legge n. 147/2013, che stabilisce che l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille;

- anche per il 2016, come previsto dall'art. 1, comma 28, della legge 28/12/15, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), nella determinazione delle aliquote TASI, tale limite può essere superato per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

- il comma 681 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

- il comma 683 dello stesso art. 1 prevede che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e che le stesse possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Rilevato inoltre che, ai sensi dei commi 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, la componente IMU della I.U.C., a decorrere dall'anno 2014, non si applica:

- all'abitazione principale e pertinenze della stessa (non più di una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C7), ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 Aprile 2008;

- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- all'abitazione e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di

cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata. Per anziano si intende il soggetto che ha compiuto il settantesimo anno di età, per disabile colui che presenta un'invalidità civile non inferiore al 75 per cento, riconosciuta dalla competente autorità;

- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge 28 marzo 2014, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sull'unità immobiliare assimilata di cui al periodo precedente, la tassa sui rifiuti ed il tributo comunale per i servizi indivisibili sono applicati, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, nel caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui; in caso di più unità immobiliari, l'assimilazione ad abitazione principale si applica ad una sola unità immobiliare.

Rilevato altresì che, ai sensi dei commi 13 e 15 della legge 28/12/15, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) la componente IMU della I.U.C., a decorrere dall'anno 2016, non si applica:

- anche agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- anche ai terreni agricoli di proprietà e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

Considerato inoltre che l'art. 1, comma 14 lettera b), della legge 28/12/15, n. 208, introduce, dall'anno 2016, l'esclusione della TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti quando per l'occupante l'immobile in locazione/comodato è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9);

Preso atto che l'art. 1, comma 17, della legge 28/12/15, n. 208, in ragione della suddetta esclusione, per garantire la copertura del minor gettito TASI, prevede di incrementare, dal 2016, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di un importo pari a 3.746,75 milioni di euro;

Dato atto che per servizi indivisibili si intendono i servizi erogati dal Comune a favore della collettività, non coperti da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricada omogeneamente sull'intera collettività, senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Considerato che l'art. 1, comma 26, della legge 28/12/15, n. 208, stabilisce che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui si prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Rilevato che, al fine di garantire gli equilibri di bilancio 2016, in corso di predisposizione, e per il mantenimento dello stesso livello qualitativo e quantitativo dei servizi resi alla collettività, occorre confermare le aliquote applicate per il 2015 e, nello specifico:

- prevedere un'aliquota base della TASI pari al 2,4 per mille
- prevedere un'aliquota TASI pari al 0,4 per mille sulle unità immobiliari tenute a disposizione ad esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge del 24 dicembre 2013, n. 228;
- stabilire che, limitatamente ai casi di immobili concessi in comodato a soggetto passivo appartenente a nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui (assimilati all'abitazione principale), l'imposta dovrà essere corrisposta per il 90% dal proprietario;
- prevedere una detrazione di 50,00 euro per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, relative pertinenze e unità immobiliari assimilate all'abitazione principale, con rendita catastale fino a 300,00 euro, non tenendo conto della rendita catastale di eventuali pertinenze all'abitazione principale.

#### Richiamati:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000, come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art.1, comma 169 della L. 27 Dicembre 2006, n. 296 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

#### Visti:

- il Decreto Ministero degli Interni del 1/3/2016 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 al 30.04.2016;
- il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000, con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della Dirigente del settore 1, incaricata dal sindaco con decreto 28/2014, espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012;

Atteso che il Sindaco pone in votazione, separatamente, l'approvazione dell'emendamento e il punto in discussione con il seguente risultato:

- emendamento approvato all'unanimità dei voti espressi palesemente dai 12 consiglieri presenti e votanti;

#### - punto 3 "Aliquote TASI 2016"

Presenti	12
votanti	10
favorevoli	10
astenuti	2 (Barsotti e Marianetti G.)

## D E L I B E R A

1. di confermare per l'anno 2016, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, le seguenti aliquote TASI già adottate per il 2015:

a) aliquota TASI nella misura del 2,4 per mille per:

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari anche nel caso di

studenti universitari soci assegnatari, in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, nel caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui, in caso di più unità immobiliari, l'assimilazione ad abitazione principale si applica ad una sola unità immobiliare. Nella fattispecie l'imposta è dovuta per il 90% dal proprietario;

b) aliquota TASI nella misura di 0,4 per mille

- sulle unità immobiliari tenute a disposizione ad esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge del 24 dicembre 2013, n. 228;

c) aliquota TASI nella misura di 0 per mille per tutte le altre fattispecie non rientranti nelle precedenti lettere a) e b);

d) una detrazione di 50,00 euro per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, relative pertinenze e unità immobiliari assimilate all'abitazione principale, con rendita catastale fino a 300,00 euro, non tenendo conto della rendita catastale di eventuali pertinenze all'abitazione principale;

2. di dare atto che il gettito della TASI è destinato al parziale finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati, come risultante dai dati rilevati dal Conto del Bilancio: 2015

SPESE SERVIZI URP, PATRIMONIO, UFFICIO TECNICO, MANUTENZIONI, ANAGRAFE E ATTIVITA' PROMOZIONALI	€ 1.245.978,87
SPESE POLIZIA LOCALE (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada)	€ 476.278,75
SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada)	€ 135.493,27
SPESE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (escluse spese finanziate con proventi 5 per mille Irpef)	€ 974.431,48
CIMITERI	€ 201.351,00
TOTALE	€ 3.033.533,37
INTROITO TASI PREVISTO	€ 24.000,00
% DI COPERTURA DEI SERVIZI INDIVISIBILI	0,79%

SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE

ritenuta la necessità di procedere con urgenza, stante la necessità di rispettare i termini previsti per la pubblicazione del presente atto sul "Portale del federalismo fiscale",  
con separata votazione, resa e verificata nei modi di legge, che ha dato il seguente esito:

Presenti	12
votanti	10
favorevoli	10
astenuti	2 (Barsotti e Marianetti G.)

#### DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

\*\*\*\*\*



# COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

*U.O. Segreteria e Affari Generali*

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 c. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000 N. 267, COME MODIFICATO DAL D.L. 174/2012 (convertito in L. 213/2012) SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2016 –  
CONFERMA**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

**LA DIRIGENTE**  
(Dr.ssa *Laura Fiamma*)

**Visto del Responsabile dei Servizi Finanziari**  
(Rag. *Claudio Baraglia*)

Acquisita la verifica del Responsabile, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

**LA DIRIGENTE**  
(Dr.ssa *Laura Fiamma*)

**Verbale fatto e sottoscritto.**

**IL SINDACO**

**(Sig. LUNARDI GIANCARLO)**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. SPATARELLA FULVIO)**

-----  
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data 3 MAG. 2016  
e per 15 gg. consecutivi.

Vecchiano, 3 MAG. 2016

**L'INCARICATO**

-----  
**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 3 MAG. 2016 al 18 MAG. 2016 e che contro la medesima non sono stati presentati reclami.

**Vecchiano**

**L'INCARICATO**

-----  
**E S E C U T I V I T A'**

**DICHIARATA ESEGUIBILE D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 134  
COMMA 4° - DEL DEC. LEGISL. N. 267 DEL 18/08/2000.**

\*\*\*\*\*